

Sommario

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore) 2

PARTE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	2
1	Scopo e campo di applicazione 2
2	Definizioni ed abbreviazioni 2
3	Compiti dell'Azienda 3
4	Costituzione del rapporto giuridico..... 3
5	Fine del rapporto giuridico..... 3
6	Diritto d'accesso 3
7	Scambio di informazioni e obblighi di notifica..... 3
8	Protezione dei dati..... 3
9	Prodotti e tariffario 4
10	Fatturazione e condizioni di pagamento 4
11	Messa in mora, procedura di incasso ed esecutiva 4
12	Deposito di garanzia..... 4
13	Dati di misurazione dei consumi 4
14	Sospensione, limitazione e interruzione dell'utilizzo della rete e della alimentazione con energia sostitutiva 5
15	Disposizioni tecniche e commerciali 5
16	Responsabilità..... 5
17	Delimitazione geografica: comprensorio..... 5

PARTE 2: ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE..... 6

PARTE 2.1: In generale	6
18	Base del rapporto giuridico..... 6
19	Componenti dell'allacciamento 6
20	Infrastruttura del Cliente 6
21	Impianto interno 6
22	Tipi di allacciamenti 7
23	Allacciamento alla rete; approvazione dell'Azienda..... 7
24	Rifiuto di allacciamento..... 7
25	Domanda di allacciamento, modifica/estensione 7
26	Progetto di allacciamento 7
27	Raccordo alla rete di distribuzione di impianti di produzione di energia (produttori indipendenti) 7
28	Realizzazione dell'impianto di allacciamento alla rete 8
29	Responsabilità per gli impianti 8
30	Modifiche d'allacciamento..... 8
31	Manutenzione e rinnovo dell'allacciamento 8
32	Condizionamento termico..... 8
33	Diritto di servitù per gli impianti dell'Azienda 8

PARTE 2.2: Costi 9

34	Disposizioni generali per i costi d'allacciamento alla rete 9
35	Contributo per l'allacciamento alla rete..... 9
36	Contributo per i costi di rete..... 9
37	Costi per l'adattamento dell'impianto interno del Cliente 9
38	Allacciamento in cavo sotterraneo..... 9
39	Allacciamento in linea aerea 10
40	Messa fuori servizio e riattivazione dell'allacciamento 10
41	Cambiamento di livello di tensione dell'allacciamento dalla BT alla MT 10
42	Riduzione della potenza 10
43	Allacciamento alla rete in BT..... 10
44	Limiti di proprietà per i consumatori finali (BT)..... 10
45	Costi d'allacciamento alla rete di distribuzione di consumatori finali (BT)..... 10
46	Nelle zone edificabili (BT)..... 10
47	Fuori dalle zone edificabili (BT) 11
48	Impianti di produzione di energia elettrica (produttori indipendenti BT); proprietà e costi d'allacciamento alla rete..... 11
49	Allacciamento alla rete in MT..... 11
50	Limiti di proprietà di consumatori finali con allacciamento in MT 11
51	Costi di allacciamento alla rete per consumatori finali (MT) 11
52	Impianti di produzione d'energia elettrica (produttori indipendenti MT); proprietà e costi d'allacciamento alla rete..... 11

PARTE 3: UTILIZZO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE11

53	Base del rapporto giuridico..... 11
54	Alimentazione con energia sostitutiva 12
55	Utilizzo della rete 12
56	Dispositivi di misurazione dei consumi..... 12
57	Corrispettivo per l'utilizzazione della rete..... 12

PARTE 4: DISPOSIZIONI FINALI	12
58	Aggiornamenti di prescrizioni e direttive12
59	Trasferimento del rapporto giuridico.....12
60	Modifiche.....12
61	Contestazioni e procedure.....13
62	Diritto applicabile13
63	Entrata in vigore13
64	Allegati.....13

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e previa retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

PARTE 1: DISPOSIZIONI GENERALI**1 Scopo e campo di applicazione**

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) sono applicabili nel comprensorio di distribuzione dalla Società Elettrica Sopracenerina SA (SES; in seguito: Azienda) per:
- l'allacciamento alla rete elettrica dell'Azienda degli impianti elettrici del consumatore finale e del produttore di elettricità;
 - l'utilizzo della rete elettrica dell'Azienda da parte del consumatore finale e l'immissione in rete del produttore di elettricità;
 - la fornitura di energia elettrica dell'Azienda al consumatore finale nell'ambito della alimentazione con energia sostitutiva.
- 1.2 Per tutto quanto non previsto nelle presenti CG, fanno stato le CG per la fornitura di energia elettrica dell'Azienda (pubblicate sul sito internet dell'Azienda, www.ses.ch) alle quali si rinvia espressamente.

2 Definizioni ed abbreviazioni**2.1 AES/VSE**

Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere che emana le *raccomandazioni del settore elettrico* (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code [DC], Metering Code [MC], Transmission Code, modello di utilizzazione della rete per la rete di distribuzione [NNM-V], modello per l'allacciamento alla rete [NA/RR], le disposizioni relative allo scambio di dati standardizzato per il mercato svizzero dell'elettricità [SDAT-CH]).

2.2 Alimentazione con energia sostitutiva

Si intende la fornitura di energia elettrica ai consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto di accesso alla rete, senza più un valido contratto di fornitura di energia elettrica con un fornitore e che consumano energia elettrica dalla rete di distribuzione dell'Azienda.

2.3 Azienda

S'intende la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). L'Azienda ha la funzione di gestore di rete o di fornitore di energia elettrica, oppure può rivestire entrambi i ruoli.

2.4 BT

Bassa Tensione (400V/230V), corrispondente al livello di rete 7 (LR7).

2.5**Cliente**

Per "cliente" si intende:

- il proprietario, o l'avente diritto di superficie dell'oggetto da allacciare;
- il proprietario o l'avente diritto di superficie al cui nome è registrato l'apparecchio di misura dell'Azienda;
- in caso di rapporti di affitto o locazione, l'inquilino o il conduttore di fondi, edifici, spazi commerciali presso il quale è registrato l'apparecchio di misura dell'Azienda;
- il produttore di energia elettrica di un impianto di produzione che è allacciato alla rete di distribuzione dell'Azienda;
- il gestore di un Raggruppamento ai fini del consumo proprio;
- un rappresentante che a nome dei proprietari di residenze plurifamiliari è responsabile per l'allacciamento.

Il subconduttore dell'oggetto locato (case o appartamenti di vacanza) non è considerato Cliente ai sensi delle presenti CG.

2.6 CU

Contributo unico cantonale.

2.7 Curva di carico

Rappresenta l'evoluzione della potenza (attiva o reattiva) nel tempo, generalmente con delle misure ogni 15 minuti.

2.8 DPS

Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti. Tale elemento di protezione può essere costituito dalla valvola (fusibile) oppure da un interruttore automatico magnetotermico.

2.9 ECom

Commissione federale dell'energia elettrica che vigila in particolare sui prezzi del mercato elettrico ed il rispetto dell'accesso alla rete dei consumatori liberi finali.

2.10 Energia attiva

Espressa in kWh (kilo Watt-ora), è l'energia effettivamente assorbita e trasformata in calore o in lavoro utile negli apparecchi elettrici.

2.11 Energia reattiva

Espressa in kVarh (kilo var-ora), è l'energia necessaria per far funzionare determinati dispositivi (per es. motori), che non viene trasformata in calore o lavoro, ma che deve comunque venir trasportata sulla rete di distribuzione.

2.12 ESTI

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

2.13 Fattore di potenza

È il rapporto fra la potenza attiva e la potenza apparente. Di norma coincide con il coseno dell'angolo di sfasamento tra i vettori di tensione e corrente.

2.14 FER

Fondo per le energie rinnovabili ai sensi della legislazione cantonale

2.15 Impianto interno

L'impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile. Conformemente all'Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), l'impianto interno ha inizio dai morsetti d'entrata del DPS d'introduzione.

2.16 LAEI

Legge federale sull'approvvigionamento elettrico

2.17 LEne

Legge federale sull'energia

2.18 LIE

Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

2.19 METAS

Istituto federale di metrologia

2.20 MT

Media Tensione (16kV), corrispondente al livello di rete 5 (LR5).

2.21 OEn

Ordinanza sull'energia

2.22 OIBT

Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS 734.27)

2.23 OPBT

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26)

2.24 PAE-CH

Prescrizioni delle Aziende Elettriche svizzere.

2.25 Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2.26 Potenza apparente

Espressa in VA (Volt-Ampère), è la potenza realmente trasportata sulla rete di distribuzione.

2.27 Potenza attiva

Espressa in W (Watt), è la potenza effettivamente assorbita e trasformata in calore o in lavoro utile negli apparecchi elettrici.

2.28 Potenza reattiva

Espressa in VAr (Volt-Ampère reattivo), è la potenza necessaria per far funzionare determinati dispositivi (per es. motori), che non viene trasformata in calore o lavoro, ma che deve comunque venir trasportata sulla rete di distribuzione.

2.29 Produttore indipendente

Il proprietario di un impianto di produzione di energia elettrica.

2.30 Punta di potenza

È il valore massimo di potenza (attiva o reattiva) misurata ogni 15 minuti su un periodo definito (di norma mensilmente).

2.31 Punto di allacciamento

Come punto d'allacciamento alla rete di distribuzione a bassa tensione vengono stabiliti i morsetti d'ingresso del DPS d'allacciamento (PAE-CH, cap. 1.5 e Allegato no. 1)

2.32 Punto di distinzione

È il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione e l'impianto interno, e viene definito nell'art. 2 cpv. 2 OIBT; coincide con il punto di allacciamento.

2.33 Punto di fornitura

Coincide con il punto di allacciamento (Allegato no. 1).

2.34 Punto di immissione

Il punto della rete in cui il flusso di energia prodotta da un impianto di produzione viene immesso in rete; corrisponde al punto di raccordo alla rete

2.35 Punto di raccordo alla rete

Punto dove il Cliente viene raccordato alla rete dell'Azienda. Coincide di norma con l'ultimo punto a cui altri Clienti sono raccordati alla rete (Allegato no. 1).

2.36 RCP

Raggruppamento ai fini del consumo proprio.

2.37 RIC

Rimunerazione per la immissione di energia a copertura dei costi ai sensi della Legge sull'energia (RS 730.0; LEne).

2.38 RU

Rimunerazione unica federale.

2.39 Swissgrid

Società nazionale di rete; gestisce la rete di trasporto svizzera in alta tensione.

3 Compiti dell'Azienda

3.1 L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene in regola la rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali, nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.

3.2 L'Azienda è considerata "Gestore di rete" ai sensi della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) e dell'OIBT. I suoi compiti sono definiti da tali normative.

4 Costituzione del rapporto giuridico

4.1 Il rapporto giuridico nasce con l'attribuzione del punto di misurazione al Cliente e inizia con:

- l'allacciamento del bene immobile o degli impianti elettrici alla rete di distribuzione;
- l'utilizzo della rete di distribuzione tramite fornitura o ripresa di energia elettrica.

4.2 Di regola a ogni centro di consumo ai sensi dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) è installato un punto di misurazione.

4.3 L'attribuzione del punto di misurazione al Cliente avviene in base ad annuncio tempestivo del Cliente all'Azienda.

4.4 I punti di misurazione in servizio presso le abitazioni vuote o non utilizzate o i locali in comune (ascensori, scale, atrio, ecc.) delle residenze plurifamiliari, vengono attribuiti al proprietario del bene immobile o all'amministrazione dello stesso.

4.5 Il Cliente mette a disposizione dell'Azienda in tempo utile tutti i documenti necessari per l'allacciamento e/o per l'utilizzo della rete.

5 Fine del rapporto giuridico

5.1 Il rapporto giuridico può essere terminato dal Cliente o da un suo rappresentante con un termine di disdetta di 30 giorni. Sono riservati accordi diversi fra le parti.

5.2 Salvo accordi diversi, la disdetta deve avvenire per iscritto. Su richiesta, il Cliente riceve una conferma scritta da parte dell'Azienda.

5.3 Con la fine del rapporto giuridico, sono esigibili tutte le pretese finanziarie da parte dell'Azienda nei confronti del Cliente fino a questa scadenza. Il Cliente deve pagare tutti i costi maturati fino alla lettura finale del contatore.

5.4 Il non utilizzo di apparecchiature elettriche o di impianti non conduce alla fine del rapporto giuridico.

5.5 Se il Cliente non adempie ai suoi obblighi, l'Azienda ha il diritto, dopo un sollecito scritto con un termine adeguato per l'adempimento dei suoi obblighi, di sciogliere il rapporto giuridico entro 30 giorni.

5.6 Se dal comportamento del Cliente o dalle circostanze emerge che lo stesso non procede alla rimozione dei difetti o che non è in grado di soddisfare i suoi impegni, il rapporto giuridico può essere rescisso immediatamente.

5.7 In caso di fallimento del Cliente, il rapporto giuridico termina senza disdetta. Il Cliente è considerato fallito se è sotto procedimento fallimentare o se è aperta un'altra procedura d'insolvenza sul patrimonio o se si dichiara insolvente.

5.8 I costi per l'allacciamento alla rete, l'utilizzo della rete, l'alimentazione con energia sostitutiva ed eventuali ulteriori costi che insorgono in

abitazioni vuote o non utilizzate vanno a carico del proprietario del bene immobile o dell'amministrazione dello stesso.

5.9 Ai sensi della LAEI, l'esercizio del diritto di accesso alla rete da parte del Cliente non ha nessun influsso sul rapporto contrattuale concernente l'utilizzo e l'allacciamento alla rete. Ciò rimane immutato.

6 Diritto d'accesso

6.1 La lettura del contatore, nonché la manutenzione degli apparecchi di misura, di comando e di comunicazione avviene tramite l'Azienda o i propri incaricati.

6.2 Secondo le disposizioni dell'OIBT, gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per la verifica delle installazioni per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari d'ufficio. Laddove si rendesse necessario, il Cliente è invitato a consegnare le chiavi all'Azienda per favorire l'accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all'accesso, l'Azienda si riserva di fatturare al Cliente i costi di trasferta supplementare secondo il Tariffario spese e costi amministrativi.

6.3 L'Azienda ha il diritto di chiedere al Cliente di leggere i contatori e di notificare all'Azienda la lettura degli stessi; il cliente è responsabile della corretta lettura dei suoi consumi.

6.4 Se l'accesso non è possibile o la lettura dei contatori non viene notificata in tempo all'Azienda, l'Azienda può procedere ad una stima del consumo sulla base di periodi di riferimento precedenti. Sulla base di questa stima, viene emessa una fattura al Cliente. Le differenze tra l'utilizzo di rete stimato e quello effettivo, verranno fatturate con la fattura seguente previa lettura del contatore.

7 Scambio di informazioni e obblighi di notifica

7.1 Il Cliente notifica all'Azienda con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi tutti i cambiamenti dei suoi dati personali, soprattutto il trasloco, la modifica dei propri nomi e il cambiamento di proprietà del bene immobile/dell'appartamento con la data esatta di modifica secondo le modalità seguenti:

- il venditore notifica il cambiamento di proprietà del bene immobile o dell'appartamento, con indicazione del nuovo proprietario;
- il locatore, rispettivamente il locatario, notifica il trasloco con il nuovo domicilio;
- il locatore notifica il cambiamento locatario;
- il proprietario di un bene immobile con un'amministrazione, notifica il cambiamento dell'amministrazione e il suo nuovo recapito;
- il gestore del RCP notifica il cambiamento del gestore e dei membri del RCP con indicazioni della parte uscente, rispettivamente entrante.

7.2 L'Azienda in caso di notifica ritardata, ha il diritto di chiedere al Cliente un indennizzo, come stabilito nel Tariffario spese e costi amministrativi.

7.3 Se il cambiamento del locatore o del locatario non viene notificato, il proprietario risponde in via sussidiaria per tutte le pretese di questo rapporto contrattuale e per eventuali ulteriori costi che non possono essere pretesi dal locatore o dal locatario.

7.4 Se il Cliente o uno dei suoi incaricati terzi vuole procedere a lavori in prossimità d'impianti elettrici dell'Azienda, deve notificarlo in tempo alla stessa, per poter permetterle di prendere le necessarie misure di sicurezza. Vi è soprattutto un obbligo di notifica per il taglio di alberi, rami e piante, lavori edili di tutti i tipi, rinnovo del tetto, lavori di scavo, detonazioni, installazione di gru, ecc.

7.5 Su richiesta tramite l'apposito formulario on-line sul sito ses.ch, l'Azienda comunica al Cliente o al suo rappresentante l'ubicazione delle condotte sotterranee.

7.6 Prima di ricoprire le condotte dissotterrate, il Cliente deve contattare l'Azienda per un controllo e i relativi rilievi catastali.

8 Protezione dei dati

8.1 Nella registrazione ed elaborazione dei dati l'Azienda si attiene alle norme della legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati.

8.2 L'Azienda rileva, memorizza, elabora e gestisce i dati di misura, le informazioni relative all'impianto e al Cliente che sono necessarie in particolare per i rilevamenti, la contabilizzazione, la fatturazione, la gestione delle periodicità di controllo e il conguaglio del rapporto contrattuale.

- 8.3 Il Cliente autorizza l'Azienda a memorizzare e a valutare i dati raccolti nonché a utilizzarli per lo sviluppo delle prestazioni dell'Azienda e per la predisposizione delle offerte di servizi.
- 8.4 Il Cliente autorizza l'Azienda, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto giuridico, a chiedere informazioni sul proprio conto, a trasmettere a terzi dati relativi alle sue abitudini di pagamento nonché ad utilizzare i propri dati per la creazione e lo sviluppo di servizi conformi a esigenze specifiche e per offerte su misura.
- 8.5 Il cliente autorizza l'Azienda a coinvolgere anche terzi per il trattamento dei dati di misura e a trasmettere a terzi i dati di misura e i dati dei Clienti. Il Cliente prende atto e accetta che i dati possono anche essere trasmessi all'estero.
- 8.6 I membri del RCP permettono all'Azienda di trasmettere i dati di consumo proprio al gestore del RCP.

9 Prodotti e tariffario

- 9.1 L'Azienda determina i prodotti e il tariffario applicabile per l'allacciamento e l'utilizzo della rete. L'Azienda procederà alla pubblicazione delle tariffe sul suo sito internet (www.ses.ch) nella versione aggiornata nei termini fissati dalla legge.
- 9.2 L'Azienda fattura al Cliente tutte le tasse in base alla legislazione in vigore in campo energetico e in campo d'approvvigionamento di energia elettrica (per esempio Fondo cantonale per le Energie Rinnovabili [FER], tariffa di prestazioni di sistema Swissgrid, contributo federale per le energie rinnovabili [RIC], contributo federale per il risanamento della forza idrica e la tassa per l'utilizzo del demanio pubblico).
- 9.3 Per l'assoggettamento di un Cliente a una tariffa di rete (BT/MT) è determinante la potenza, le ore di utilizzo e la zona, come dall'Allegato no. 2. Per i nuovi Clienti l'assoggettamento avviene sulla base di una stima da parte dell'Azienda. Sull'assoggettamento del Cliente a una tariffa e su eventuali modifiche, è facoltà dell'Azienda di decidere in base alla legislazione in vigore. L'Azienda può modificare l'assoggettamento della tariffa per ogni inizio del periodo di riferimento. Se un Cliente volesse fare verificare l'assoggettamento della sua tariffa, deve chiederlo per iscritto all'Azienda. Non vi è nessun diritto alla remunerazione retroattiva della differenza, che risulta in caso d'assoggettamento a una nuova tariffa.
- 9.4 I cambiamenti dei tariffari vengono motivati ai sensi delle leggi in campo energetico. Questi vengono pubblicati sul sito internet dell'Azienda (www.ses.ch).
- 9.5 Modifiche dei tariffari e cambiamenti dell'assoggettamento del prodotto non comportano uno scioglimento del rapporto contrattuale.
- 9.6 Nel caso in cui per motivi tecnici, di realizzazione oppure di sostenibilità non fosse possibile installare un contatore, l'Azienda si riserva di applicare una tariffa a forfait sulla base di un profilo di consumo standard per il genere di utilizzatore allacciato.

10 Fatturazione e condizioni di pagamento

- 10.1 La fatturazione al Cliente avviene entro i termini stabiliti dall'Azienda per quanto concerne i propri prodotti e servizi.
- 10.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- 10.3 La fatturazione per l'allacciamento alla rete e il contributo finanziario per la rete di distribuzione avvengono prima della costruzione o delle modifiche dell'allacciamento alla rete.
- 10.4 L'Azienda sottopone al Cliente un preventivo per l'allacciamento o per le sue modifiche. I lavori hanno inizio al più presto con la conferma d'ordine del Cliente, compatibilmente con il programma di lavori dell'Azienda.
- 10.5 Il Cliente non ha il diritto di compensare eventuali pretese con le fatture dell'Azienda.
- 10.6 In caso di contestazione della tassa di allacciamento e/o dei costi per l'utilizzo della rete, il Cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento della fattura.
- 10.7 L'Azienda è responsabile di garantire che vengano accuratamente contabilizzate le proprie prestazioni fornite. Eventuali errori possono essere rettificati entro 5 anni.
- 10.8 Nel caso in cui la misurazione dei consumi dei singoli membri di un RCP è delegata all'Azienda, tutti i membri sono solidalmente responsabili per il pagamento della somma dovuta all'Azienda.
- 10.9 Il proprietario dell'immobile allacciato è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia, dei costi di rete concernenti eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di

eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini. La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento di potenza e/o degli altri costi fissi.

- 10.10 Il consumatore finale che esercita il diritto di accesso alla rete rimane l'unico debitore del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, anche se è rappresentato dal suo fornitore.

11 Messa in mora, procedura di incasso ed esecutiva

- 11.1 L'Azienda indirizza un sollecito scritto al Cliente in ritardo con il pagamento della tassa di allacciamento e/o dei costi per l'utilizzo della rete, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale avviene un secondo sollecito scritto, dopodiché la diffida di pagamento.
- 11.2 Dopo la scadenza del termine di pagamento, al Cliente vengono fatturate tutte le spese derivanti dal ritardo di pagamento (affrancatura, penalità, servizio d'incasso, interessi di mora, sospensione/interruzione della fornitura), secondo quanto predisposto nel tariffario di cui al Tariffario spese e costi amministrativi.
- 11.3 Scaduto il termine assegnato con la diffida, l'Azienda può:
- sospendere i lavori per la realizzazione dell'allacciamento,
 - procedere con l'interruzione dell'erogazione d'energia elettrica, e/o
 - procedere con la procedura esecutiva.
- 11.4 L'Azienda non risponde per danni causati dalle attività elencate nell'art. 11.3 delle presenti CG.
- 11.5 Il ripristino della fornitura e la realizzazione dell'allacciamento avvengono dopo il pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziario o generate in altro modo all'Azienda.

12 Deposito di garanzia

- 12.1 L'Azienda ha il diritto di chiedere una garanzia finanziaria. Su scelta dell'Azienda, il versamento della garanzia può avvenire in contanti o dietro deposito di una cauzione/fidejussione.
- 12.2 Le garanzie vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda. Al momento della restituzione delle garanzie versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino per i conti di risparmio.
- 12.3 L'Azienda ha inoltre il diritto di installare sistemi di fornitura d'energia a prepagamento, con un incasso anticipato della presumibile energia che verrà fornita. Questa forma di fornitura di energia è regolamentata nelle CG di fornitura d'energia elettrica.
- 12.4 Per allacciamenti complessi e/o onerosi, l'Azienda ha il diritto di richiedere acconti sugli importi totali.

13 Dati di misurazione dei consumi

- 13.1 L'Azienda è responsabile per la lettura dei dati di misurazione.
- 13.2 Ai fini del conguaglio, i dati dell'Azienda possono essere rettificati con notifica al beneficiario entro un periodo di 5 anni (misurazione senza trasmissione automatica dei registri), rispettivamente entro 6 mesi (misurazione con trasmissione automatica dei registri e profili di carico) dopo la data di lettura dell'Azienda.
- 13.3 In caso di dati di lettura mancanti o errati, l'Azienda mette a disposizione un valore sostitutivo. I valori di sostituzione vengono calcolati tramite stima dell'Azienda, considerando il consumo del periodo di riferimento precedente e per analogia. Eventuali modifiche del valore di allacciamento e delle condizioni di funzionamento vengono considerate. Differenze tra il valore di sostituzione e il valore effettivo di consumo vengono fatturate dall'Azienda.
- 13.4 E' facoltà dell'Azienda applicare una tariffa forfettaria in particolare nei casi in cui l'installazione di un impianto di misura (contatore) si rivelasse non possibile, difficoltosa e/o sproporzionata rispetto al tipo d'impianto, a condizione che il carico allacciato sia definibile con esattezza e non esistano possibilità di modificarlo. La decisione di applicare una tariffa forfettaria è di pertinenza esclusiva dell'Azienda. La tariffa in vigore è definita in base alla potenza installata e alla tipologia d'impianto (al minimo una tassa equivalente alla tassa base per l'utilizzazione della rete, vedi Tariffario allacciamenti BT trifase e MT).
- 13.5 L'Azienda non è responsabile in caso di conguaglio erroneo tra terzi e il Cliente.

14 Sospensione, limitazione e interruzione dell'utilizzo della rete e della alimentazione con energia sostitutiva

- 14.1 L'Azienda è autorizzata, previo sollecito e annuncio scritto con indicazione della data, a interrompere l'utilizzo della rete e l'alimentazione con energia sostitutiva, soprattutto se:
- il Cliente utilizza in maniera illegittima la rete dell'Azienda;
 - il Cliente è inadempiente nei confronti dell'Azienda o si rifiuta di pagare fatture presenti e/o future, oppure non fornisce le necessarie garanzie in merito al pagamento di future fatture;
 - il Cliente non presenta tempestivamente le garanzie richieste;
 - il Cliente non permette all'Azienda o ai propri incaricati l'accesso al suo impianto o agli apparecchi di misura e di comando;
 - il Cliente viola gravemente elementi essenziali del contratto di allacciamento alla rete o delle presenti CG;
 - il Cliente modifica (vedi OIBT) il suo impianto senza informare l'Azienda;
 - si verificano malfunzionamenti o guasti a causa di mancate sistemazioni all'impianto da parte del Cliente;
 - il Cliente utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza, armoniche, al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
 - il Cliente si rende irreperibile.
- 14.2 In caso di mancato rispetto delle disposizioni tariffarie da parte del Cliente o dei suoi incaricati e in caso di approvvigionamento abusivo d'energia, il Cliente deve pagare l'importo totale dovuto, maggiorato degli interessi, e un indennizzo per i disagi causati all'Azienda. L'Azienda si riserva il diritto di sporgere denuncia.
- 14.3 La sospensione, la limitazione, rispettivamente l'interruzione dell'allacciamento alla rete, dell'utilizzo della rete o dell'alimentazione con energia sostitutiva non liberano il Cliente dal suo obbligo di pagamento o di copertura degli oneri dell'Azienda.
- 14.4 L'Azienda ha il diritto di limitare o di interrompere il funzionamento della rete e dell'alimentazione con energia sostitutiva senza annuncio in caso di: forza maggiore, guerra, atti terroristici, situazioni simili alla guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi straordinari (come ad esempio incendi, esplosioni, inondazioni, allagamenti, altri eventi causati dall'acqua, gelo, fulmini, eventi causati dal vento o da tempeste, eventi causati dalla neve, come pure impossibilità di fornitura dovuta ad altre ragioni imperiose), incidenti, situazioni di pericolo per persone, animali, l'ambiente o cose, qualora la sicurezza dell'approvvigionamento non potesse essere garantita, mancanza di energia nell'interesse del mantenimento dell'approvvigionamento di energia elettrica del paese, misure ordinate dall'autorità.
- 14.5 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose. In questa evenienza l'Azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell'immobile le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.
- 14.6 Per evitare un collasso universale della rete, l'Azienda ha il diritto di staccare automaticamente dei carichi sulle reti (Underfrequency Load Shedding, UFLS).
- 14.7 L'Azienda ha il diritto di comandare a distanza apparecchi presso i Clienti allo scopo ad esempio di ottenere un carico ottimale sulla rete. I provvedimenti tecnici necessari sono a carico del Cliente.
- 14.8 Il Cliente non ha alcun diritto ad indennizzi nei casi d'interruzione sopra elencati.

15 Disposizioni tecniche e commerciali

- 15.1 Gli impianti elettrici dei Clienti e dell'Azienda devono essere gestiti in modo tale da non causare lesioni personali o danni materiali e in modo di evitare distorsioni o ripercussioni sugli impianti elettrici del contraente e ad altri Clienti (vedi PAE-CH).
- 15.2 In caso di perturbazioni degli impianti, i contraenti devono ripristinare la normalità del sistema. Le parti condividono le informazioni sulle perturbazioni e sulle irregolarità del funzionamento dell'impianto con influenza sull'impianto del contraente.
- 15.3 Se nel punto di fornitura si dovesse riscontrare una situazione inammissibile, il contraente responsabile è obbligato a prendere immediatamente a proprio carico le misure necessarie per il normale funzionamento del suo impianto. I contraenti si sostengono reciprocamente

nell'ambito delle loro possibilità nella ricerca degli errori e nell'attuazione delle misure correttive.

- 15.4 I produttori indipendenti sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni al punto di immissione. Se il Cliente gestisce un impianto di produzione d'energia elettrica in funzionamento parallelo con la rete di distribuzione dell'Azienda, oppure se il Cliente è allacciato alla rete di terzi, deve garantire che attraverso i suoi impianti non possano crearsi perturbazioni, rispettivamente ritorni di tensione su parti di rete fuori tensione dell'Azienda. Gli impianti di produzione disattivati non devono poter essere connessi finché la rete dell'Azienda è senza tensione. Per la connessione manuale o automatica devono essere installati dei dispositivi di sincronizzazione. Il Cliente è comunque responsabile affinché le norme applicabili dell'ESTI e del settore vengano rispettate. L'Azienda determina nelle sue condizioni tecniche di allacciamento le disposizioni che valgono per l'allacciamento degli impianti di produzione d'energia elettrica.
- 15.5 Al punto di allacciamento valgono in particolare le seguenti norme, regole e condizioni tecniche e commerciali:
- per le prestazioni qualitative di tensione (CEI EN 50160 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica");
 - per le distorsioni e le ripercussioni elettriche sulla rete (D.A.CH.CZ 301/004);
 - per impianti di produzione d'energia elettrica (prescrizioni ESTI)
 - raccomandazioni VSE sul raccordo alla rete degli impianti di produzione (AR/IPE – CH 2014);
 - norma VDE-AR – N 4105
 - prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE-CH);
 - manuale VSE sui dispositivi di stoccaggio dell'elettricità (MDSE)
 - disposizioni tecniche delle Aziende elettriche della Svizzera italiana (DTSI)
- L'Azienda può stabilire ulteriori prescrizioni.
- 15.6 I sigilli dell'Azienda possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.

16 Responsabilità

- 16.1 La responsabilità dell'Azienda è regolamentata dalle norme legislative in materia di elettricità e dalle altre disposizioni vincolanti in materia di responsabilità civile. È esclusa qualsiasi ulteriore altra responsabilità al di fuori di quanto sopra, fatto salvo un eventuale diverso accordo fra le parti.
- 16.2 In particolare, l'Azienda non risponde in nessun caso dei danni diretti e indiretti (quali ad esempio la perdita di guadagno) conseguenti alle variazioni del livello di tensione o di frequenza, alle ripercussioni sulla rete, a tutte le interruzioni, anche se causate da altri Gestori di rete (soprattutto se vengono distaccati automaticamente dei carichi sulla rete o se vi sono delle limitazioni alla rete, alla fornitura di energia e alla fornitura dei dati di misura), nonché alle manovre di inserimento e disinserimento pianificate e non, fatto salvo il caso in cui sia accertato un comportamento intenzionale o per negligenza grave.
- 16.3 Il Cliente rimane, nella misura consentita dalla legge, responsabile per il danno causato all'Azienda da parte sua o di un suo incaricato terzo, se ciò comporta una perturbazione ai sensi dell'art. 15.1, oppure il suo intervento peggiora la situazione.
- 16.4 In caso di sospensione o limitazione annunciata dell'erogazione di energia elettrica, il Cliente deve sganciare dalla rete gli impianti sensibili. Successivamente, il Cliente è responsabile per il ristabilimento dei propri impianti elettrici. L'Azienda declina qualsiasi richiesta di risarcimento.
- 16.5 L'Azienda non risponde neppure dei danni causati dall'uso illecito e/o non conforme al contratto e di ogni o qualsiasi sua installazione o servizio.
- 16.6 Qualora egli disponesse di apparecchiature che necessitano un'alimentazione continua, spetta al cliente dotarsi dei necessari gruppi di continuità.

17 Delimitazione geografica: comprensorio

- 17.1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio a eseguire gli allacciamenti richiesti per legge o per convenzione.

- 17.2 Per contro, al di fuori del perimetro l'Azienda non è di regola tenuta ad effettuare l'allacciamento salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore.
- 17.3 Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre, né estendere e potenziare quelle esistenti.
- 17.4 Deroghe sono di esclusiva competenza dell'Azienda e possono essere concesse in particolare al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro inserimento su fondi di principio non edificabili.
- 17.5 L'Azienda procede agli allacciamenti nel comprensorio nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

PARTE 2: ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

PARTE 2.1: In generale

18 Base del rapporto giuridico

- 18.1 La base del rapporto giuridico sono le presenti CG (versione pubblicata sul sito internet dell'Azienda www.ses.ch), le tariffe in vigore (versione pubblicata sul sito internet dell'Azienda www.ses.ch) e, in casi particolari, i contratti di allacciamento alla rete. Essi sono applicabili in particolare a tutti i Clienti esistenti dell'Azienda, così come per quelli nuovi. Inoltre sono applicabili le relative norme tecniche e raccomandazioni riconosciute del settore, le raccomandazioni dell'AES/VSE, nonché le PAE-CH.
- 18.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure l'erogazione di energia elettrica, implicano l'accettazione delle presenti CG e delle relative tariffe in vigore.
- 18.3 Per i Clienti con esigenze particolari, come ad esempio allacciamenti temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.), possono essere concordate ulteriori disposizioni. Se non è stato concordato diversamente, valgono le presenti CG e i relativi tariffari pubblicati sul sito internet dell'Azienda www.ses.ch). Sono riservate le disposizioni vincolanti a livello federale e cantonale e le prescrizioni emanate dalle Aziende del settore elettrico.
- 18.4 In caso di un cambiamento di proprietà, il Cliente è tenuto a trasmettere al suo successore il contratto di allacciamento alla rete.

19 Componenti dell'allacciamento

- 19.1 L'allacciamento si compone di diversi elementi (vedi schema dell'Allegato no. 1) o meglio:
- 19.2 **Armadio d'allacciamento:** è un armadio fornito dal proprietario tramite il suo installatore elettricista, adibito a ospitare i collegamenti elettrici mediante cassetta d'introduzione, gli apparecchi di misura dell'energia, i DPS d'abbonato e eventualmente altri allacciamenti quali per esempio telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il proprietario, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'Azienda.
- In particolare, già al momento della costruzione dell'edificio o nei casi di ristrutturazione, il Cliente predisporrà la realizzazione e posa di un tubo vuoto che collega in un unico punto gli apparecchi di misura dei vari vettori energetici (gas, elettricità e acqua) ai fini della telelettura a distanza.
- Lo spazio necessario per la posa dell'armadio deve essere messo a disposizione dal Cliente in un punto facilmente accessibile (di regola all'esterno della proprietà) e la sua ubicazione deve essere concordata preventivamente con l'Azienda (vedi PAE-CH).
- 19.3 **Cassetta d'introduzione:** contiene il terminale del cavo d'allacciamento e il DPS di introduzione. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il titolare dell'allacciamento ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione è da considerarsi parte integrante dell'immobile e non può essere pertanto rimossa o asportata dal Cliente, per esempio in caso di vendita dell'immobile.
- 19.4 **DPS:** tale elemento di protezione è costituito da valvole (fusibili) oppure da un interruttore automatico magnetotermico.
- 19.5 **Tubo proteggi-cavo:** il tubo proteggi-cavo collega l'armadio di allacciamento alla rete di distribuzione. Spetta al Cliente la posa, a sue spe-

se, sul terreno privato seguendo le direttive tecniche impartite dall'Azienda. Se al momento del tiraggio del cavo venissero riscontrati dei difetti che non permettono la posa, i costi per il ripristino saranno a carico del proprietario, così come i costi per il doppio intervento. Prima della chiusura dello scavo, il proprietario farà rilevare il tracciato del tubo proteggi-cavo dall'Azienda.

- 19.6 **Cavo di allacciamento:** il cavo di allacciamento è posato e raccordato dall'Azienda.
- 19.7 **Apparecchi di misura dell'energia:** i contatori, gli apparecchi di misura, di comando e telelettura vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando; il proprietario deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando, sono posati di regola dall'Azienda all'interno dell'armadio di allacciamento. L'Azienda può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del proprietario. Questa norma è obbligatoria per case unifamiliari e case di vacanza, nuove o in caso di ristrutturazioni importanti. Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia (esclusi i contatori a prepagamento come da art. 12) sono a carico dell'Azienda. Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE-CH.
- 19.8 **Cabina di trasformazione:** laddove è necessaria la posa di una cabina di trasformazione, la centralizzazione dell'impianto principale raccolto alla cabina e la misura dell'energia devono essere eseguite nelle sue immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'Azienda non è ammessa senza previa autorizzazione dell'Azienda. Per nuovi allacciamenti o per il rifacimento di quelli vecchi, la misura dell'energia è effettuata in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda. In casi particolari e in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore, l'Azienda può concedere la fornitura/misura in MT.
- 19.9 **Messa a terra:** nel punto di allacciamento il proprietario deve mettere a disposizione un collegamento adeguato per la messa a terra del conduttore di protezione (PEN).

20 Infrastruttura del Cliente

- 20.1 Il Cliente mette gratuitamente a disposizione dell'Azienda la seguente infrastruttura:
- lo spazio per gli impianti di misurazione e comando;
 - in caso di necessità, un allacciamento elettrico e le infrastrutture di comunicazione (condotte per il collegamento alla rete fissa e spazio per l'impianto di comunicazione all'interno dell'abitazione), che si trovano nelle immediate vicinanze dell'impianto di misurazione (contatore) e possono essere alimentate senza limitazione. L'allacciamento di comunicazione è a nome dell'Azienda, che si prende a carico anche i costi di comunicazione continui;
 - eventuali pannelli per la protezione degli apparecchi.
- 20.2 Il Cliente realizza a sue spese i cablaggi necessarie per l'allacciamento degli impianti di misurazione e di comando secondo le prescrizioni dell'Azienda. Questa regolamentazione vale anche per modifiche ed estensioni successive.

21 Impianto interno

- 21.1 In generale gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le regole della tecnica, nel rispetto dell'OIBT, dell'OBPT e delle PAE-CH.
- 21.2 Il Proprietario è autorizzato a usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni e ordinanze esecutive e le relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche (in particolare oscillazioni, abbassamenti della tensione e armoniche) o che assorbano in modo anomalo i segnali di telecomando.
- 21.3 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a sopportare eventuali perturbazioni di rete, entro i limiti tollerati secondo le normative vigenti. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili sono definiti nelle normative e raccomandazioni tecniche in vigore.

- 21.4 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei, oppure installati in modo inadeguato, sono a carico del proprietario.
- 21.5 Qualora il fattore di potenza misurato al DPS non raggiungesse il valore imposto dall'Azienda (vedi PAE-CH), il proprietario è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze.
- 21.6 In caso di dubbio, è compito del proprietario informarsi preventivamente presso l'Azienda in merito alle possibilità e alle condizioni di installazione dei suoi apparecchi. L'Azienda può rifiutare l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
- 21.7 I proprietari sono tenuti a mantenere in buono stato e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto interno conformemente all'OIBT e alle prescrizioni tecniche del settore. I costi derivanti sono a carico del proprietario.

22 Tipi di allacciamenti

22.1 Allacciamenti definitivi

Sono considerati tali gli allacciamenti permanenti e facenti parte dell'immobile. I costi relativi sono regolati nel Tariffario allacciamenti BT trifase e MT. Di solito sono eseguiti mediante cavi sotterranei. Per allacciamenti di nuove costruzioni a seguito di lottizzazioni, il costo del cavo principale dalla rete all'armadio principale sarà suddiviso tra i proprietari delle varie lottizzazioni.

22.2 Piccoli allacciamenti monofase

Vengono concessi allacciamenti monofase solo per piccoli impianti come per esempio le cabine telefoniche, distributori automatici di biglietti, amplificatori TV, specchi riscaldati, ecc. I costi di piccoli allacciamenti monofase sono regolati nel Tariffario allacciamenti monofase BT, provvisori e manifestazioni.

22.3 Allacciamenti provvisori per cantieri

Siamo in presenza di un allacciamento provvisorio allorché vi è un'alimentazione di cantiere destinata a essere rimossa al termine dei lavori di costruzione. L'allacciamento provvisorio di cantiere deve essere smontato al momento della messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo. I costi relativi all'allacciamento provvisorio figurano nell'Allegato no. 3. L'allacciamento di cantiere si effettua tramite un armadio fornito dall'Azienda che contiene la valvola d'introduzione e il contatore. Il quadro di cantiere dell'impresa di costruzione sarà collegato mediante cavo con presa modello CEE. Casi particolari saranno oggetto di uno speciale preventivo da parte dell'Azienda.

22.4 Allacciamenti manifestazioni temporanee

Sono considerati tali gli allacciamenti provvisori per feste, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, ecc., che durano da pochi giorni a qualche settimana. Tale allacciamento è alimentato mediante quadro o colonnina messa a disposizione dall'Azienda. I costi relativi sono contemplati nel Tariffario allacciamenti monofase BT, provvisori e manifestazioni.

22.5 Allacciamenti illuminazione pubblica

Per allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica, si rimanda alle convenzioni e/o accordi sottoscritti dai singoli Comuni con l'Azienda.

22.6 Allacciamenti illuminazione speciali

Allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica per impianti di decorazione, impianti natalizi e cartelli luminosi vengono trattati singolarmente dall'Azienda con specifici accordi/convenzioni.

23 Allacciamento alla rete; approvazione dell'Azienda

- 23.1 L'allacciamento alla rete di distribuzione è subordinato all'approvazione dell'Azienda.
- 23.2 È inoltre necessaria l'approvazione dell'Azienda per l'allacciamento di installazioni d'impianti elettrici con obbligo di notifica e di autorizzazione e se il Cliente gestisce un impianto di produzione d'energia elettrica in funzionamento parallelo con la rete di distribuzione dell'Azienda
- 23.3 In particolare, è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (saldatrici, motori, convertitori statici, ecc.), oppure che potrebbero assorbire eccessivamente la tensione di telecomando dell'Azienda, nonché tutti gli impianti di produzione. A tale scopo, i Clienti sono tenuti a notificare il loro progetto all'Azienda tramite i formulari ESI (moduli ESI 3, 7 e DRISC), scaricabili sul sito www.ses.ch.

- 23.4 Per impianti di produzione di energia superiori a 30 kVA, il progetto deve essere approvato dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

24 Rifiuto di allacciamento

- 24.1 L'Azienda può rifiutare l'allacciamento in particolare quando gli impianti:
- non sono conformi alle disposizioni delle presenti CG;
 - non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali e alle prescrizioni del settore elettrico;
 - sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione d'installazione, secondo l'OIBT;
 - disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini causando armoniche, effetti di risonanza e abbassamenti di tensione, secondo le normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
 - assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'Azienda.
 - non sono ubicati secondo le direttive dell'Azienda, in particolare per quanto riguarda gli impianti di misura.
- 24.2 I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità sono a carico del Cliente.
- 24.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

25 Domanda di allacciamento, modifica/estensione

- 25.1 Il Cliente presenta una richiesta scritta per l'allacciamento del suo impianto alla rete di distribuzione ("avviso d'installazione"). Questo vale anche per la modifica, l'estensione o la demolizione di allacciamenti alla rete esistente.
- 25.2 La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato che rappresenta il Cliente nei confronti dell'Azienda, corredata dallo schema elettrico e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorgerà lo stabile o verrà installato l'impianto da allacciare. La planimetria deve essere chiara, in modo da poter localizzare senza difficoltà il Comune, eventualmente il quartiere o la frazione, la strada e il luogo dove si trova lo stabile interessato.
- 25.3 La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.
- 25.4 Con la richiesta, il Cliente mette a disposizione dell'Azienda gratuitamente tutti i dati tecnici e commerciali che sono necessari per la valutazione dell'allacciamento alla rete. Se la richiesta è incompleta o non sufficientemente documentata, l'Azienda può respingerla.

26 Progetto di allacciamento

- 26.1 L'Azienda decide sul tipo e sul modo d'esecuzione (inclusi i dispositivi necessari e i tipi di contatori), sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi. L'Azienda decide inoltre il punto di raccordo alla rete, in particolare il luogo e il livello di tensione. Qualora il Cliente esprimesse esigenze particolari, i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.
- 26.2 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi incaricati.
- 26.3 La specifica dei livelli di tensione dell'allacciamento è definita nell'Allegato no. 3.
- 26.4 L'Azienda esegue di regola un allacciamento per ogni immobile alimentato dalla rete di distribuzione.
- 26.5 L'Azienda è autorizzata a utilizzare le condotte d'allacciamento per un'eventuale estensione di rete.
- 26.6 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
- 26.7 L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere nel Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi e quelle determinate dalla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.

27 Raccordo alla rete di distribuzione di impianti di produzione di energia (produttori indipendenti)

- 27.1 È definito "raccordo" l'allacciamento fisico dell'impianto di produzione alla rete elettrica dell'Azienda.

- 27.2 Il punto di raccordo alla rete viene definito dal gestore di rete tenendo in considerazione aspetti tecnici ed economici, conformemente alle indicazioni ElCom.
- 27.3 In merito alle esigenze tecniche per il dispositivo di misurazione, si applica l'Allegato no. 2 e gli artt. 56.7, 56.8 e 56.9 delle presenti CG. Il produttore indipendente deve inoltre ossequiare le normative in vigore, in particolare la "D-A-CH-CZ - Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni della rete", la "EN 50160 - Qualità della tensione", le raccomandazioni VSE sul raccordo alla rete degli impianti di produzione (AR/IPE- CH 2014) e la norma VDE-AR-N 4105.
- 27.4 Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti CG, fanno stato le normative della legislazione svizzera applicabile (in particolare LAEI e LEne e relative Ordinanze). In particolare, per i tipi di impianto, le potenze massime e i criteri di remunerazione sono descritti nelle ordinanze di applicazione.
- 27.5 Il proprietario dell'impianto di produzione raccordato in parallelo alla rete, deve dimostrare ogni 5 anni che in caso di assenza di tensione sulla rete dell'Azienda, l'impianto assicuri lo sgancio del generatore di tensione. I dati concernenti la prova dello sgancio devono essere protocollati e trasmessi all'Azienda.
- 27.6 Nel caso in cui l'impianto di produzione dovesse risultare non conforme alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 27.3 e 27.4, l'Azienda si riserva di scollegarlo dalla rete. Nessun risarcimento può essere richiesto all'Azienda.

28 Realizzazione dell'impianto di allacciamento alla rete

L'Azienda allaccia l'impianto del Cliente alla sua rete di distribuzione unicamente nei casi in cui vengano rispettate in modo cumulativo le seguenti condizioni specifiche:

- il contratto di allacciamento alla rete o la richiesta di allacciamento alla rete è firmato con validità giuridica;
- il Cliente consente all'Azienda il diritto di servitù necessario (le convenzioni fra le parti sono state firmate e, se necessario, debitamente iscritte nel Registro Fondiario);
- le procedure di autorizzazione (permessi di costruzione e procedimento di approvazione dei piani dell'ESTI) sono concluse;
- le disposizioni d'allacciamento per l'impianto del Cliente sono concluse secondo le specifiche dell'Azienda, rispettando i lavori di genio civile sono terminati;
- il contributo richiesto per l'allacciamento è stato pagato.

29 Responsabilità per gli impianti

- 29.1 Salvo concordato diversamente, ciascuna parte è proprietaria dei propri impianti secondo la Legge sugli impianti elettrici (LIE; SR 734.0) ed è responsabile a proprio carico per l'esercizio e la loro manutenzione.
- 29.2 Al momento della realizzazione, modifica, estensione o al controllo dell'impianto interno, il proprietario dello stesso, rispettivamente l'incaricato installatore, deve fornire la prova che l'impianto rispetta le prescrizioni dell'OIBT, le regole della tecnica e le regole dell'Azienda ("Avviso d'installazione"). Il proprietario dell'impianto interno deve far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi. I costi derivanti sono a suo carico.
- 29.3 A seconda della periodicità di controllo, l'Azienda richiede al proprietario dell'impianto il rapporto di sicurezza (RaSi), rilasciato da un Organo di controllo autorizzato o da un installatore concessionario che non è stato coinvolto nell'installazione del relativo impianto.

30 Modifiche d'allacciamento

- 30.1 Anche per le modifiche d'allacciamento è necessario inoltrare il modulo "Avviso d'installazione" secondo la procedura di cui all'art. 25. L'Azienda, previo esame della richiesta, definisce in accordo con il Cliente i dettagli del nuovo allacciamento.
- 30.2 Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dagli artt. 41, 45.5 e 51.4.
- 30.3 Le opere civili sono ripartite tra il proprietario e l'Azienda, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- 30.4 Per necessità di rete e se richiesto, il Cliente deve accordare all'Azienda il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.

- 30.5 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo in relazione alle richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

31 Manutenzione e rinnovo dell'allacciamento

- 31.1 In ogni momento l'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più idoneo e conforme alle vigenti normative, ponendo a carico del Cliente le relative spese. Di regola il Cliente viene preventivamente informato dell'intervento dall'Azienda. Restano riservati i casi d'urgenza.
- 31.2 Se all'interno di un'area privata la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione e il rifacimento o l'aggrimento di manufatti costruiti sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
- 31.3 Trascorsi 30 (trenta) anni dall'esecuzione di un allacciamento, se questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'Azienda può esigere il suo rifacimento, determinando il nuovo punto di allacciamento e definendo in accordo con il Cliente le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del Cliente.

32 Condizionamento termico

- 32.1 L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico (riscaldamento diretto, ad accumulazione o a termopompa, impianti di climatizzazione, piscine, saune, bollitori, ecc.) è soggetto ad autorizzazione delle autorità cantonali preposte (secondo il Regolamento Utilizzo Energia [RUEn]) e dell'Azienda.
- 32.2 La domanda di autorizzazione da inoltrare all'Azienda deve essere allestita come indicato nelle PAE-CH.
- 32.3 L'Azienda rilascia l'autorizzazione non appena possibile con l'indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (fasce orarie, modalità di avviamento, ecc.).
- 32.4 È facoltà dell'Azienda rifiutare la predetta autorizzazione allorché:
 - la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all'installazione dell'impianto del Cliente;
 - il Cliente non ha provveduto a richiedere e ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali competenti;
 - per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale si imponessero limitazioni all'uso di energia elettrica.
- 32.5 Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre, né a estendere e potenziare quelle esistenti.

33 Diritto di servitù per gli impianti dell'Azienda

- 33.1 Ogni Cliente è tenuto a concedere gratuitamente all'Azienda le servitù necessarie per gli impianti che alimentano il suo allacciamento e quelle relative all'installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto di rete (in particolare per la posa degli impianti e l'attraversamento del sedime).
- 33.2 Il Cliente è inoltre tenuto a concedere il diritto di attraversamento per gli impianti destinati a terzi e per la trasmissione di dati di terzi.
- 33.3 Il Cliente mette a disposizione lo spazio necessario per gli impianti (cavi, collegamenti privati, contatori) e, se necessario e auspicabile, per ulteriori impianti dell'Azienda (armadio di distribuzione, cabina di trasformazione).
- 33.4 Il Cliente ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'Azienda l'accesso in ogni momento al fondo stesso e agli impianti con veicoli e mezzi idonei alle circostanze per la costruzione, l'esercizio, per le necessità di controllo e sorveglianza, nonché la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 33.5 Nei casi di condotte sotterranee, il Cliente è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno 1.50 m non potranno sorgere costruzioni edili, né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde. In taluni casi, tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, posteggio, ecc.), previo accordo e sottoscrizione di una convenzione con l'Azienda.
- 33.6 Nei casi di condotte aeree, il proprietario s'impegna altresì a non piantare alberi ad alto fusto a distanze di sicurezza insufficienti. Egli auto-

- rezza in ogni tempo il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà ed alle colture provocati dall'Azienda.
- 33.7 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni, viene concordata un'adeguata indennità.
- 33.8 Per i diritti sopra menzionati potranno essere stipulate convenzioni di servitù. Il Cliente proprietario autorizza l'Azienda a iscrivere queste servitù nel Registro Fondiario..
- 33.9 Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, il titolare dello stabile da allacciare deve prendersi a carico:
- la richiesta di autorizzazione e della relativa servitù a carico dei fondi interessati per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare la posa della condotta);
 - la sottoscrizione di una convenzione dei proprietari dei fondi interessati e l'iscrizione all'Ufficio Registri.
- 33.10 Il testo della convenzione o degli accordi conclusi tra privati dovrà in particolare contenere il diritto a installare e mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea o aerea, comprese le altre indispensabili strutture e altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Un esemplare di tali accordi o convenzioni tra le parti dovranno essere inviati all'Azienda prima dell'inizio dei lavori. Le pratiche amministrative di cui sopra possono essere delegate all'Azienda, previo accordo specifico.
- 33.11 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle eventuali spese notarili, alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.
- 33.12 Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, questa viene realizzata a cura e spese dell'Azienda, che ne diviene proprietaria e si occupa della relativa manutenzione. Se necessario, il proprietario deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio atti ad ospitare la cabina di trasformazione. I locali, rispettivamente lo spazio messo a disposizione, rimangono di principio di proprietà del titolare dell'allacciamento, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda. L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda. L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma e nelle modalità convenuta fra le parti. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.
- 33.13 In casi speciali, la cabina di trasformazione (sia per la parte elettromeccanica che per le opere di genio civile) può essere di proprietà privata del titolare dell'allacciamento. Per l'allacciamento della cabina verrà richiesta dall'Azienda la posa di un interruttore di potenza e della misura dell'energia in media tensione. Il titolare dell'allacciamento della cabina avrà la responsabilità del proprietario di un'opera secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni, rispettivamente la responsabilità di un proprietario d'impianto secondo le disposizioni di diritto federale. Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento. Il Cliente può delegare questo compito all'Azienda previa sottoscrizione di un accordo separato che preveda in particolare la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione prestati dall'Azienda, quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti (gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo vendita e servizio di picchetto 24 ore su 24).
- 33.14 Restano riservati gli articoli del Codice Civile Svizzero (CCS).
- 33.15 L'Azienda può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

PARTE 2.2: Costi

34 Disposizioni generali per i costi d'allacciamento alla rete

- 34.1 L'Azienda stabilisce i contributi a carico del Cliente per l'allacciamento alla rete per ogni gruppo uniforme di Clienti e considerando le normative legislative. I costi per l'allacciamento alla rete consistono in:
- contributo per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'Azienda (contributo del Cliente agli impianti d'allacciamento alla rete di proprietà dell'Azienda);
 - contributi per i costi di rete;
 - costi per gli impianti di proprietà del Cliente;
 - costi per i lavori di genio civile relativi alle condotte;
 - costi per eventuali ulteriori servizi.
- 34.2 Sono pure a carico del Cliente:
- la messa a disposizione di un collegamento all'elettrodo di terra idoneo situato nell'armadio di introduzione;
 - l'eventuale installazione, a valle delle valvole d'introduzione, di scaricatori di potenza contro sovratensioni di origine atmosferica;
 - gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento (articolo 33.9) e per il taglio piante, danni alle colture, acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altri.

35 Contributo per l'allacciamento alla rete

- 35.1 Il contributo per l'allacciamento alla rete è un contributo del Cliente per la parte dell'impianto di allacciamento di proprietà dell'Azienda. Questo importo è dovuto alla prima realizzazione dell'allacciamento, per le modifiche e per l'aumento della potenza installata degli impianti di allacciamento. L'ammontare del contributo d'allacciamento a carico del Cliente corrisponde a un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento (30 [trenta] anni). Dopo questo termine, il rifacimento o la sostituzione dell'allacciamento può essere deciso in qualsiasi momento dall'Azienda per necessità di rete ed è tuttavia a carico del Cliente.
- 35.2 Il contributo per l'allacciamento alla rete non dà diritto alla proprietà.
- 35.3 Il Cliente che è stato allacciato alla rete non ha in alcun caso il diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo d'allacciamento versato in passato, anche se:
- non ha fatto pieno uso dell'allacciamento;
 - disdice il contratto di allacciamento alla rete;
 - l'allacciamento alla rete viene messo fuori servizio o interrotto;
 - riduce il valore della potenza richiesta.
- 35.4 L'Azienda ha comunque il diritto di riutilizzare l'allacciamento senza rimborsare il contributo pagato precedentemente.

36 Contributo per i costi di rete

- 36.1 Il Cliente deve all'Azienda un contributo per i costi di rete in funzione del principio di causalità. Il contributo per i costi di rete è dovuto alla realizzazione dell'allacciamento e viene utilizzato insieme al corrispettivo per l'utilizzo della rete per il finanziamento della rete di distribuzione dell'Azienda. Il contributo per i costi di rete è basato sulla prestazione concordata oppure sulla potenza richiesta.
- 36.2 Nel caso di aumento della potenza installata di un impianto esistente oppure se la prestazione concordata viene superata, il contributo viene calcolato secondo il Tariffario per allacciamenti BT trifase e MT, considerando l'aumento della potenza richiesta rispetto a quella precedentemente allacciata. Anche nel caso in cui il Cliente ha trasmesso l'utilizzo del suo allacciamento alla rete a terzi e di seguito non è direttamente responsabile per il superamento della prestazione concordata, deve pagare l'aumento del suo contributo per i costi di rete.
- 36.3 Il contributo ai costi di rete non dà diritto alla proprietà.
- 36.4 Il Cliente che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo per i costi di rete versato in passato, anche se:
- non ha fatto pieno uso dell'allacciamento;
 - disdice il contratto di allacciamento alla rete;
 - l'allacciamento alla rete viene messo fuori servizio o interrotto.

37 Costi per l'adattamento dell'impianto interno del Cliente

In caso di necessità di modifica (rinnovo, sostituzione, potenziamento, riparazione) dell'impianto interno del Cliente dovuta ad esigenze di rete, il Cliente deve sostenerne i costi

38 Allacciamento in cavo sotterraneo

- 38.1 Per la parte di genio civile relativa alle condotte, le seguenti opere sono a carico del Cliente:

- a. realizzazione delle opere di genio civile per l'impianto di allacciamento alla rete;
 - b. fornitura e posa della protezione delle condotte;
 - c. tutti i lavori di muratura, compreso il sistema di smaltimento delle acque dei tubi protetti-cavo;
 - d. il costo degli accessori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento.
- 38.2 All'interno delle zone edificabili, le opere sopra menzionate sono a carico del Cliente fino al punto di raccordo alla rete di distribuzione dell'Azienda, ma al massimo fino al limite dei mappali privati.
- 38.3 Fuori dalle zone edificabili, il Cliente deve sostenere le opere sopra menzionate anche fuori dal mappale privato fino al punto di raccordo alla rete di distribuzione dell'Azienda.
- 38.4 Queste opere sono da eseguire secondo le indicazioni dell'Azienda. Riparazioni ai cavi di allacciamento alla rete dovuti alla posa errata dei tubi protetti cavo, sono a carico del proprietario degli stessi. In caso di danneggiamento, il proprietario deve sostenere la riparazione dell'impianto di cavi.

39 Allacciamento in linea aerea

L'allacciamento mediante linea aerea non viene di regola concesso per i nuovi impianti ed è comunque limitato a 44 kW (63A) quale valore massimo delle valvole principali. Il Cliente deve sostenere tutti i costi per l'adattamento all'impianto di distribuzione domestico.

40 Messa fuori servizio e riattivazione dell'allacciamento

- 40.1 In caso di messa fuori servizio dell'allacciamento alla rete, i costi per la rimozione di tutti gli impianti fino al punto di raccordo alla rete sono a carico del Cliente.
- 40.2 L'Azienda è autorizzata a chiedere al Cliente un indennizzo dei costi del capitale di impianti della rete di distribuzione non utilizzati per i 5 (cinque) anni seguenti il mancato corrispettivo per l'utilizzo della rete.
- 40.3 In caso di ricostruzione di un edificio viene considerato il contributo per i costi di rete già pagato se il punto d'allacciamento rimane invariato. In caso di allacciamenti fuori servizio viene considerato il contributo per i costi di rete già pagati se la rimessa in servizio dello stesso allacciamento avviene entro 5 (cinque) anni.
- 40.4 Nel caso di costituzione di un RCP in zone con cablaggi di rete esistenti, i costi per l'eliminazione dei cavi di rete e dei contatori (se non più necessari), saranno a carico del gestore del RCP.

41 Cambiamento di livello di tensione dell'allacciamento dalla BT alla MT

- 41.1 Se il Cliente chiede il cambiamento di livello di tensione dell'allacciamento dalla BT alla MT a causa di un aumento del fabbisogno di potenza, deve sostenere i seguenti costi:
- a. il contributo per l'allacciamento alla rete, se deve essere modificato;
 - b. il contributo per i costi di rete, considerando l'aumento della potenza richiesta rispetto a quella precedentemente allacciata;
 - c. tutti i costi per i propri impianti;
 - d. i costi per le opere di genio civile relative alle condotte, se vanno rifatte.
- 41.2 La decisione di cambiamento di livello di tensione dell'allacciamento dalla BT alla MT spetta all'Azienda (vedi Allegato no. 3). Contro tale decisione è data facoltà al Cliente di ricorrere all'ElCom.

42 Riduzione della potenza

In caso di riduzione della potenza al Cliente non viene restituito il contributo ai costi della rete pagato. Se il cavo di allacciamento alla rete viene sostituito con un cavo con una sezione più piccola, viene richiesto lo stesso contributo di allacciamento alla rete come per un nuovo allacciamento.

43 Allacciamento alla rete in BT

- 43.1 I produttori d'energia con una potenza massima di 630 kW vengono di principio allacciati alla rete di distribuzione in BT.
- 43.2 I consumatori finali vengono di principio allacciati alla rete di distribuzione in BT (vedi Allegato no. 3).
- 43.3 Il punto di fornitura (POD: Point of Delivery), determinante per la definizione del livello di tensione della fornitura e dunque della tariffa di

utilizzo della rete, non dipende in modo stretto con il livello di tensione del punto di raccordo alla rete, ma è definito secondo le indicazioni dell'Allegato 3.

- 43.4 L'Azienda determina il punto di raccordo alla rete (punto di immissione).

44 Limiti di proprietà per i consumatori finali (BT)

- 44.1 In caso di collegamento in cavo, il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto interno è costituito dai morsetti d'ingresso del rottore di sovrintensità (conformemente all'art. 2 cpv. 2 OIBT).
- 44.2 Il punto di raccordo alla rete è il luogo dove il Cliente viene allacciato alla rete di distribuzione dell'Azienda. Il cavo tra il punto di raccordo alla rete e il punto di distinzione è di proprietà dell'Azienda.
- 44.3 In caso di allacciamento di ulteriori Clienti alla rete esistente, il punto di raccordo alla rete si sposta al nuovo punto di raccordo alla rete dei nuovi Clienti e l'Azienda si assume dentro la zona edificabile la proprietà di questa parte di impianto.
- 44.4 All'interno delle zone edificabili, le sottostrutture (parti del genio civile e i tubi protetti-cavo) appartengono dal punto di distinzione fino al limite del mappale privato al Cliente.
- 44.5 Fuori dalle zone edificabili, le sottostrutture (parti del genio civile e i tubi protetti-cavo) appartengono al Cliente dal punto di distinzione fino al punto di raccordo alla rete. Egli dovrà a tal fine accordarsi con i proprietari dei mappali privati sui quali transitano le sottostrutture.
- 44.6 In caso di collegamento in forma aerea, il punto di distinzione si trova presso i morsetti d'entrata alla fine della linea aerea. La palina sul tetto, l'isolatore e il supporto dell'isolatore e i tiranti appartengono al Cliente unicamente qualora sono quelli a fondo linea (finali). Gli isolatori in facciata o i sistemi di ammarro appartengono al Cliente. La linea aerea tra il punto di raccordo alla rete e il punto di distinzione è di proprietà dell'Azienda.
- 44.7 In caso di allacciamento di ulteriori Clienti a una linea aerea esistente, il punto di raccordo alla rete si sposta al luogo del nuovo collegamento dei nuovi Clienti.
- 44.8 Eventuali deroghe a queste disposizioni devono essere fissate nel contratto d'allacciamento.

45 Costi d'allacciamento alla rete di distribuzione di consumatori finali (BT)

- 45.1 Nelle zone edificabili il contributo d'allacciamento alla rete per piccole sezioni del cavo è determinato sulla base di un forfait. Per grandi sezioni del cavo il contributo d'allacciamento alla rete è determinato sulla base di un forfait e il prezzo per la lunghezza del cavo effettivo tra il punto di raccordo alla rete e il punto di fornitura (Tariffario allacciamenti BT trifase e MT).
- 45.2 Per gli allacciamenti fuori dalle zone edificabili il contributo d'allacciamento alla rete è calcolato sulla base dei costi effettivi per la realizzazione degli impianti (Tariffario allacciamenti BT trifase e MT).
- 45.3 La cassetta d'introduzione fornita dall'Azienda è a carico del Cliente secondo il Tariffario allacciamenti BT trifase e MT.
- 45.4 Il contributo per i costi di rete viene calcolato sulla base della potenza di rete (kVA) del DPS d'introduzione (espresso in Ampère) e la tariffa stabilita nel Tariffario allacciamenti BT trifase e MT.
- 45.5 In caso di potenziamento dell'impianto di allacciamento alla rete, il Cliente deve pagare i costi seguenti:
- a. in caso di sostituzione del cavo, l'intero contributo di allacciamento alla rete (come per un nuovo allacciamento) sulla base della nuova sezione del cavo;
 - b. il contributo dei costi di rete risultante dalla differenza fra la potenza richiesta e quella precedentemente allacciata;
 - c. la sostituzione dell'armadio di allacciamento, se necessario;
 - d. il rafforzamento dei suoi impianti.
- 45.6 In caso di potenziamento di un allacciamento in linea aerea, questo viene di solito sostituito con uno in cavo e calcolato sulla base degli indennizzi per l'allacciamento in cavo.
- 45.7 In caso di allacciamento di ulteriori Clienti a un impianto d'allacciamento di rete esistente all'interno delle zone edificabili, l'Azienda prende a titolo gratuito a carico gli impianti (cavi, impianti di tubi, opere di genio civile) tra il precedente punto di raccordo alla rete e il nuovo punto di raccordo alla rete nella sua rete di distribuzione.

46 Nelle zone edificabili (BT)

Un nuovo Cliente da allacciare si assume i seguenti costi:

- a. il contributo di allacciamento alla rete di distribuzione per il proprio allacciamento dal suo punto di distinzione fino al nuovo punto di raccordo alla rete;
- b. i costi per le opere di genio civile relativi alle condotte e agli impianti in cavo dal suo punto di distinzione fino al nuovo punto di raccordo alla rete, ma al massimo sino al limite della particella privata;
- c. il contributo ai costi di rete;
- d. i costi per i propri impianti (per esempio armadio di allacciamento, installazioni).

47 Fuori dalle zone edificabili (BT)

47.1 Un nuovo Cliente da allacciare si assume i seguenti costi:

- a. il contributo d'allacciamento alla rete di distribuzione per il proprio allacciamento dal suo punto di distinzione fino al nuovo punto di raccordo alla rete;
- b. i costi per le opere di genio civile relativi alle condotte e agli impianti in cavo dal suo punto di distinzione fino al nuovo punto di raccordo;
- c. il contributo ai costi di rete;
- d. una quota parte dei contributi per la realizzazione della rete già pagati dai Clienti esistenti; questa parte viene restituita ai Clienti esistenti;
- e. i costi per i propri impianti (per esempio armadio di allacciamento, installazioni).

47.2 Fuori dal perimetro delle zone edificabili, è fatturato il costo complessivo degli impianti sopportato dall'Azienda per procedere alla realizzazione dell'allacciamento, compresi i costi di realizzazione della rete. L'Azienda si riserva il diritto di alimentare altri Clienti fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.

48 Impianti di produzione di energia elettrica (produttori indipendenti BT); proprietà e costi d'allacciamento alla rete

- 48.1 Valgono gli stessi principi di proprietà come per i consumatori finali con allacciamento alla rete a BT.
- 48.2 Viene richiesto lo stesso contributo d'allacciamento alla rete come per i consumatori finali con allacciamento alla rete in BT permettendone l'uso anche in consumo, se non si applica l'art. 48.4.
- 48.3 I costi del potenziamento della rete di distribuzione resi necessari dall'immissione di elettricità da parte di produttori indipendenti, sono regolati dal contratto d'allacciamento alla rete per produttori di energia (contratto IPE). Per quanto non regolato nel contratto IPE, fanno stato le leggi in vigore (in particolare LEn, OEn, LAEI e OAEI).
- 48.4 Ai produttori d'energia che non consumano energia, ma la producono soltanto e ai proprietari di centrali di pompaggio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 della LAEI, non viene chiesta una partecipazione ai costi di rete di distribuzione. Essi devono pagare per un nuovo allacciamento i costi diretti per l'allacciamento e i costi per un eventuale rafforzamento/potenziamento fino al prossimo punto di immissione. Sono riservate eventuali future modifiche legislative.

49 Allacciamento alla rete in MT

- 49.1 I produttori d'energia con una produzione superiore a 630 kW vengono di principio allacciati alla rete di distribuzione in MT.
- 49.2 I consumatori finali vengono di principio allacciati alla rete di distribuzione in BT (vedi Allegato no. 3). Per situazioni particolari (in particolare se la topologia della rete MT lo richiede o lo rende particolarmente vantaggioso) è possibile che l'Azienda conceda l'allacciamento in MT.
- 49.3 L'Azienda determina il punto di raccordo alla rete.

50 Limiti di proprietà di consumatori finali con allacciamento in MT

- 50.1 I conduttori, i tubi di protezione dei cavi e le linee aeree sono di principio di proprietà dell'Azienda.
- 50.2 Il Cliente deve assumersi la proprietà (indipendentemente dal suo bisogno di potenza) dei cavi 16 kV e delle linee aeree che servono esclusivamente alla sua fornitura (unico Cliente) e che non possono essere utilizzati per la fornitura di altri Clienti per un futuro prevedibile.

50.3 Se è ragionevole che l'impianto 16 kV nel futuro possa essere utilizzato per l'allacciamento di ulteriori Clienti, l'Azienda può assumersi la proprietà di questi impianti.

50.4 Se la cabina di trasformazione è collegata direttamente alla rete MT dell'Azienda e vi si trovano unicamente trasformatori del Cliente, valgono i seguenti principi di proprietà:

- a. il Cliente è proprietario del campo di misura (MT), dei campi dei trasformatori (MT), dell'interruttore d'accoppiamento (MT) e degli impianti BT;
- b. l'Azienda è proprietaria del "campo di entrata e uscita 16 kV", delle sbarre di distribuzione 16 kV e degli apparecchi di misura.

50.5 Se nella cabina di trasformazione si trovano trasformatori del Cliente e dell'Azienda, si tratta di una "cabina di trasformazione mista" e valgono i seguenti principi di proprietà:

- a. il Cliente è proprietario del trasformatore, del relativo campo di misurazione e degli impianti BT, come da contratto stipulato con l'Azienda;
- b. sono di proprietà dell'Azienda il "campo di entrata e uscita 16 kV", le sbarre di distribuzione 16 kV, il campo di trasformatore 16 kV e gli apparecchi di misura relativi ai propri trasformatori e tutti gli apparecchi di misurazione e di manovra.

50.6 Eventuali deroghe a queste disposizioni devono essere fissate nel contratto.

51 Costi di allacciamento alla rete per consumatori finali (MT)

51.1 Sia all'interno che fuori dalle zone edificabili, il Cliente deve sostenere i costi di realizzazione della condotta in MT dal punto di raccordo alla rete fino al punto di distinzione, oltre ai costi per le proprie parti di impianto (Tariffario allacciamenti BT trifase e MT).

51.2 Per l'allacciamento di "cabine di trasformazione miste" i costi per le parti utilizzate insieme devono essere sostenuti in proporzione rispetto alle potenze utilizzate (consumatori finali: quelli concordati; produttori di energia: quelli installati).

51.3 Il contributo per i costi di rete si calcola in base alla potenza attiva convenuta e la tariffa in CHF/kW definita nel Tariffario allacciamenti BT trifase e MT.

51.4 Il Cliente deve pagare i seguenti costi per un potenziamento dell'impianto di allacciamento alla rete:

- a. in caso di sostituzione del cavo in MT, l'intero contributo di allacciamento alla rete come per un nuovo allacciamento;
- b. il contributo ai costi di rete sulla differenza tra la potenza precedente e la nuova potenza concordata;
- c. il potenziamento degli impianti di sua proprietà.

51.5 Per le "cabine di trasformazioni miste" il richiedente deve sostenere in quota parte i costi di realizzazione o di potenziamento del cavo MT. In caso di rinnovo, il Cliente deve sostenere i costi per la sostituzione delle sue parti dell'impianto in base alle indicazioni dell'Azienda. Se in caso di rinnovo si sposta il confine di proprietà, il relativo contratto d'allacciamento alla rete dev'essere adeguato.

52 Impianti di produzione d'energia elettrica (produttori indipendenti MT); proprietà e costi d'allacciamento alla rete

52.1 Valgono gli stessi principi di proprietà come per i consumatori finali con allacciamento alla rete a MT.

52.2 Viene richiesto lo stesso contributo d'allacciamento alla rete come per i consumatori finali con allacciamento alla rete a MT.

52.3 Si applicano gli artt. 48.3 e 48.4.

PARTE 3: UTILIZZO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

53 Base del rapporto giuridico

53.1 La base del rapporto giuridico sono le presenti CG, le tariffe in vigore (versione pubblicata sul sito internet dell'Azienda www.ses.ch) e, in casi particolari, il contratto d'utilizzo della rete. Inoltre sono applicabili le relative norme legislative (in particolare LAEI e LIE con le relative Ordinanze), le relative norme tecniche, le raccomandazioni riconosciute del settore, le raccomandazioni delle Aziende Elettriche Svizzere (AES/VSE), nonché le PAE-CH.

53.2 Con l'utilizzo della rete il Cliente riconosce applicabili le presenti CG.

53.3 Per Clienti con esigenze particolari, come per esempio allacciamenti temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.), possono essere concordate ulteriori disposizioni. Se non concordato diversamente,

valgono le presenti CG e il Tariffario allacciamenti BT trifase e MT. Sono riservate le disposizioni a livello federale e cantonale vincolanti.

- 53.4 I Clienti con il diritto d'accesso alla rete sono responsabili di stipulare uno o più contratti di fornitura di energia giuridicamente validi al fine di ottenere un completo approvvigionamento. Essi comunicano tempestivamente all'Azienda, ma con almeno 30 giorni d'anticipo, i loro fornitori d'energia. Se il Cliente con diritto d'accesso alla rete disdice il contratto di fornitura entro il termine di disdetta concordato, il gestore di rete si assume i relativi costi derivanti dal cambiamento; se a disdire la fornitura dovesse essere il fornitore stesso, il gestore di rete può fatturare al Cliente i costi derivanti dal cambiamento.

54 Alimentazione con energia sostitutiva

- 54.1 Se un Cliente con il diritto d'accesso alla rete utilizza la rete del gestore di rete (Azienda) senza disporre di un contratto valido con un fornitore d'energia, nasce automaticamente un contratto di fornitura (alimentazione con energia sostitutiva) con il gestore di rete (Azienda). Il Cliente deve sostenere tutti i costi nell'ambito dell'alimentazione in caso d'emergenza.
- 54.2 Le condizioni per l'alimentazione con energia sostitutiva sono disciplinate dalle presenti CG, dalle disposizioni di legge, nonché dalle relative disposizioni nelle CG dell'Azienda per la fornitura d'energia.

55 Utilizzo della rete

- 55.1 L'Azienda mette a disposizione del Cliente la rete per la distribuzione d'energia elettrica, di regola senza interruzioni, nella misura concordata ed entro la tolleranza stabilita per la tensione e la frequenza secondo la norma CEI EN 50160 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica".
- 55.2 La potenza prelevabile è regolamentata dal contratto d'allacciamento tra il gestore di rete (Azienda) e il Cliente (vedasi Distribution Code). Se il Cliente desidera un aumento della potenza messa a disposizione, oppure aumenta il proprio assorbimento di potenza oltre la potenza concordata, si procederà come definito dalle prescrizioni tecniche (Distribution Code).
- 55.3 Il Cliente deve dimensionare e mantenere in esercizio i propri impianti conformemente alle disposizioni di legge e agli standard della tecnica, in modo da evitare disturbi e perturbazioni non permesse sulla rete.
- 55.4 Per le interruzioni e le restrizioni d'utilizzo della rete di distribuzione vale l'art. 14 delle presenti CG.
- 55.5 Il punto di distinzione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OIBT è il limite della responsabilità aziendale.

56 Dispositivi di misurazione dei consumi

- 56.1 Le apparecchiature di misurazione, di comando e di comunicazione possono unicamente essere installate, ampliate, sigillate, eliminate o spostate dall'Azienda e rimangono di sua proprietà. La loro manutenzione e sostituzione per fondati motivi, vengono eseguite dall'Azienda che se ne assume le relative spese. L'Azienda è l'unica autorizzata ad attivare o a interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
- 56.2 Per la misurazione, valgono le prescrizioni tecniche per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misurazione (Metering Code, MC).
- 56.3 Se le esigenze del proprietario del terreno richiedono il montaggio di ulteriori o di particolari apparecchiature di misurazione, i relativi ulteriori costi vanno a suo carico. Lo smontaggio di questi apparecchi di misurazione su richiesta del proprietario del terreno (per esempio per impianti non utilizzati e per abitazioni vuote), nonché il rimontaggio entro 5 anni dopo lo smontaggio, vanno a carico del Cliente. Un rimontaggio dopo 5 anni viene considerato come un nuovo montaggio.
- 56.4 Chi danneggia i sigilli oppure chi compie degli atti che influenzano l'accuratezza della misura, è responsabile per il danno causato e sostiene i costi per le revisioni necessarie e per una nuova calibratura. L'Azienda si riserva il diritto di denuncia.
- 56.5 Se l'apparecchiatura di misurazione viene danneggiata per colpa del Cliente o di un suo incaricato terzo, i costi per la riparazione o sostituzione sono a suo carico.
- 56.6 Gli impianti di tutti i consumatori liberi finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA, messi in servizio, ampliati considerevolmente o rinnovati in applicazione dell'OAEI, devono essere muniti per il tramite dell'Azienda di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico

con trasmissione automatica dei dati. Tali Clienti dovranno mettere a disposizione dell'Azienda a loro spese un collegamento di telecomunicazione idoneo alla trasmissione dei dati. Tutti i costi relativi al sistema di telelettura sono a carico del Cliente.

- 56.7 Per impianti di produzione indipendenti che sono stati messi in esercizio oppure ampliati o rinnovati in misura considerevole dopo il 1° gennaio 2006, l'Azienda fornisce e installa contatori bidirezionali sia per la modalità di autoconsumo (1 solo contatore per il prelievo e la fornitura di energia) che per l'immissione totale in rete dell'energia prodotta (1 contatore bidirezionale per il prelievo, 1 contatore standard per la fornitura), come dall'Allegato no. 2 cpv. 1.1. La scelta del tipo di misura spetta al produttore indipendente a dipendenza delle normative in vigore, comunque dopo averne ricevuto l'approvazione dall'Azienda.
- 56.8 Per impianti di autoproduzione messi in servizio prima del 1° gennaio 2006, l'Azienda ha fornito e installato di regola due sistemi di conteggio dell'energia: uno standard di prelievo e uno di immissione in rete; gli stessi potrebbero venir sostituiti con un solo contatore bidirezionale (vedi Allegato 2, cpv. 1.2). Questi impianti sono esentati dall'obbligo d'installazione di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati.
- 56.9 Se il Cliente ha dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchio di misura, può chiederne la verifica da parte di un laboratorio di metrologia accreditato. In caso di lite, è determinante la decisione dell'Istituto federale di metrologia (METAS). L'Azienda sostiene i costi della verifica soltanto se il risultato della verifica è al di fuori della tolleranza ammessa.
- 56.10 Se nell'infrastruttura del Cliente avvengono perdite nel circuito elettrico a seguito di malfunzionamento degli apparecchi, cortocircuito o altre circostanze, il Cliente non ha nessun diritto a una riduzione del consumo registrato dall'apparecchio di misura.
- 56.11 Previa richiesta all'Azienda, il Cliente può utilizzare gli impulsi (Wh) in uscita dagli apparecchi di misura. In caso di sostituzione delle apparecchiature di misurazione, il ripristino dei cablaggi è a carico del Cliente.
- 56.12 Il consumo di energia dei membri di un RCP è monitorato con apparecchi di proprietà dell'Azienda oppure privati a condizione che rispettino le direttive del METAS. L'apparecchio di misura dell'Azienda viene registrato a nome di questo rappresentante.
- 56.13 L'Azienda si riserva il diritto di installare il sistema di misura dei consumi che ritiene più idoneo.

57 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

- 57.1 Le tariffe relative all'utilizzazione della rete e ai servizi di sistema a esse necessariamente connessi, figurano nel tariffario in vigore del gestore di rete e sono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Azienda (www.ses.ch). Esse si applicano sino a un loro successivo adeguamento. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare i prezzi secondo la procedura federale.
- 57.2 Il Cliente può concordare con il suo fornitore d'energia l'integrazione nel contratto di fornitura del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. In questo caso, il gestore di rete (Azienda) invia la fattura al fornitore d'energia, anche se il Cliente rimane il debitore del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.
- 57.3 Per la fatturazione vedasi Parte 1 delle presenti CG.

PARTE 4: DISPOSIZIONI FINALI

58 Aggiornamenti di prescrizioni e direttive

Laddove le presenti CG rinviano a prescrizioni di legge o a direttive del settore, esse valgono con riferimento anche a tutte le modifiche future di dette prescrizioni o direttive.

59 Trasferimento del rapporto giuridico

L'Azienda è autorizzata a trasferire a terzi il rapporto giuridico con tutti i diritti e gli oneri inerenti le presenti CG.

60 Modifiche

- 60.1 **Le presenti CG e i relativi allegati possono essere modificati dall'Azienda in ogni momento, completamente o parzialmente.**
- 60.2 L'Azienda comunica al Cliente in modo appropriato le modifiche sostanziali, mediante un preavviso di un mese. In caso di divergenza tra

l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito internet dell'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicato in internet dall'Azienda (www.ses.ch).

- 60.3 Su richiesta, il Cliente ha il diritto di ricevere un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono inoltre essere consultati nella versione attuale tramite il sito internet dell'Azienda (www.ses.ch). In caso di formulazioni divergenti fa stato l'ultima versione pubblicata sul sito internet.

61 Contestazioni e procedure

- 61.1 Per contestazioni di ordine tecnico fa stato il giudizio dell'ESTI al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 61.2 Le controversie e i casi di contestazioni nell'ambito di approvvigionamento elettrico seguono le procedure stabilite dalla legislazione cantonale, riservate le competenze attribuite alla Commissione dell'energia elettrica (ElCom). Quest'ultime sono regolarizzate dalla LAEI e dalla relativa Ordinanza. Il Cliente che intende contestare le decisioni dell'Azienda può rivolgersi all'ElCom, in particolare per quanto concerne le condizioni per l'utilizzazione della rete.

62 Diritto applicabile

- 62.1 È applicabile il diritto svizzero.
- 62.2 Foro competente per ogni contestazione è quello della sede dell'Azienda.

63 Entrata in vigore


- 63.1 Le presenti CG entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
- 63.2 Le presenti CG si applicano sia ai nuovi allacciamenti che a quelli esistenti, sia ai precedenti Clienti dell'Azienda sia a quelli nuovi.
- 63.3 Le presenti CG sostituiscono e annullano:
- le precedenti CG, entrate in vigore il 1° giugno 2016;
 - ogni altra disposizione / prescrizione e tariffa dell'Azienda incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.

64 Allegati

- 64.1 no. 1 Limite dell'impianto interno rispetto alla rete di distribuzione
no. 2: Produttori indipendenti
no. 3: Specifica criteri modalità livelli di tensione (MT e BT)
- 64.2 Tutti gli allegati sono parte integrante del presente atto.

Limite dell'impianto interno rispetto alla rete di distribuzione

Limite d'allacciamento alla rete a bassa tensione (esempio secondo AES/VSE)





DPS: Dispositivo di Protezione contro le Sovracorrenti
 * possono essere integrati nell'armadio d'allacciamento


Produttori indipendenti

1. Esigenze tecniche per il dispositivo di misurazione


1.1 Nel caso di **raccordo** per impianti messi in funzione **dopo il 1° gennaio 2006 (RIC/RU)**, lo schema di raccordo d'allacciamento è il seguente:



1.2 Per impianti di autoproduzione messi in servizio prima del 1° gennaio 2006 e per impianti di produzione che non seguono la procedura della RIC o per i quali è stato deciso il rifiuto da parte di Swissgrid di applicabilità di tale procedura (RIC), lo schema di raccordo d'allacciamento è il seguente:



Schema non più utilizzato (solo situazioni esistenti)



Specifica criteri modalità livelli di tensione (MT e BT)

1. Scopo

La presente specifica:

- definisce i principi di base che stabiliscono il livello di tensione dell'allacciamento;
- prevede e definisce le modalità che permettono il cambio di livello di tensione e ne determina le relative conseguenze;
- regola le condizioni d'allacciamento in media tensione (MT);
- definisce il diritto dell'Azienda di richiedere al Cliente la modifica del livello di tensione dell'allacciamento in bassa tensione (BT) e determina le condizioni di tale esercizio.

2. Basi legali

La presente specifica si fonda in particolare sui documenti seguenti:

- Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza (OAEI);
- Condizioni Generali dell'Azienda per la fornitura di energia elettrica e per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- raccomandazioni del settore con specifico riferimento ai documenti dell'Associazione svizzera delle aziende elettriche (AES), in particolare il "Distribution Code (DC)".

3. Livello di tensione iniziale

- Di principio il Cliente viene allacciato in BT.
- L'Azienda può decidere a suo giudizio di concedere l'allacciamento in MT nel rispetto delle disposizioni del DC, a condizione che vengano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 4.1.
- In casi eccezionali, per nuovi allacciamenti o rifacimenti di quelli esistenti, a dipendenza della potenza installata, l'Azienda può decidere di allacciare il Cliente in MT anche se i valori soglia di cui all'articolo 4.1 non sono raggiunti.

4. Valori soglia

4.1 Valori soglia

- I valori soglia qui indicati si intendono per ogni singolo punto di consumo e non possono essere cumulati nei casi di più punti di consumo del medesimo Cliente.
- I criteri d'accesso alla MT sono determinati dai valori soglia rilevati presso il Cliente e verificati sull'arco di un intero anno civile (dal 01.01 al 31.12).
- L'allacciamento al livello di tensione MT può essere concesso se vengono soddisfatti cumulativamente i seguenti valori soglia:

	Città o zona industriale(1)	Zona urbana o artigianale (2)	Campagna (3)
Durata d'utilizzo annua	2'500 ore	2'500 ore	2'500 ore
Picco di potenza annuo misurato sul ¼ d'ora	1'000 kW	800 kW	400 kW

4.2 Rilevamento dei valori soglia

4.2.1 Per i nuovi Clienti

Il livello di tensione viene determinato sulla base della potenza richiesta e sulla base di una stima dei consumi definita di comune accordo con l'Azienda; in caso di divergenza, l'Azienda decide il livello di tensione applicabile al Cliente per il primo anno.

4.2.2 Per Clienti già allacciati

Determinante per definire il livello di tensione applicabile al Cliente è il rilevamento dei valori dell'anno civile precedente.

5. Modifica del livello di tensione della fornitura

- 5.1 I valori soglia vengono rilevati presso il Cliente e verificati annualmente.
- 5.2 Se questi valori sono inferiori a quelli indicati all'articolo 4.1., l'Azienda ha il diritto di allacciare il Cliente al livello di tensione BT. In tal senso, l'Azienda comunicherà al Cliente entro la fine di gennaio (per l'anno in corso) che procederà con la modifica del livello di tensione in conformità alla presente specifica.
- 5.3 Al Cliente il cui livello di tensione dell'allacciamento è la BT, è data facoltà di richiedere il cambiamento di livello di tensione alla MT unicamente qualora sono raggiunti i valori soglia minimi indicati all'articolo 4.1. La relativa domanda è da inoltrare all'Azienda entro la fine del mese di novembre e varrà, qualora accettata, a decorrere dall'anno civile successivo.
- 5.4 Contro la decisione dell'Azienda sul livello di tensione applicabile all'impianto del Cliente è data facoltà di ricorrere all'EiCom.
- 5.5 In caso di successivi passaggi della fornitura da un livello di tensione all'altro e a parità di potenza installata, non vengono né riscossi né ristornati ulteriori contributi d'allacciamento oltre a quelli già conteggiati al momento dell'allacciamento iniziale.

6. Misura dell'energia legata al livello di tensione della fornitura in MT

Di principio la misura dell'energia viene eseguita in LR5 (livello di tensione 5).

7. Cabina di trasformazione

- 7.1 Ogni nuova cabina di trasformazione viene realizzata a cura e spese dell'Azienda, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.
- 7.2 In casi speciali con l'accordo dell'Azienda la cabina può essere realizzata e di proprietà del Cliente che si dovrà occupare di eseguire la regolare manutenzione. In questo caso l'Azienda definisce le modalità tecniche di raccordo e di misura e i costi a carico del Cliente. Il Cliente può delegare questo compito all'Azienda previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso che preveda la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione, quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo vendita, servizio di picchetto 24/24 – 365/365.

8. Costi legati al livello di fornitura in MT

8.1 Contributi di allacciamento

Ogni nuovo Cliente, proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di tensione 5 paga il contributo di allacciamento relativo alla MT, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali d'allacciamento. Se il Cliente non è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla BT.

8.2 Noleggiate infrastrutture

Se la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda, al Cliente viene richiesto il pagamento di un noleggio annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il noleggio viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del noleggio sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal Cliente.

Se il Cliente è proprietario della cabina di trasformazione, egli viene esonerato dal pagamento del noleggio e pagherà unicamente la tariffa di rete secondo l'art. 8.3.

8.3 Tariffe di rete

Il Cliente è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di tensione in MT.

8.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7), le perdite di trasformazione sono a carico del Cliente e vengono conteggiate aggiungendo l'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

9. Costi legati al livello di fornitura in BT

9.1 Contributi di allacciamento

Ogni nuovo Cliente, che non è proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di allacciamento al livello di tensione 7 paga il contributo di allacciamento relativo alla BT, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.

Se il Cliente è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla MT.

9.2 Noleggjo infrastrutture

Se il Cliente è proprietario della cabina di trasformazione, indipendentemente da dove è installato il contatore (misura dell'energia in LR5 o LR7), l'Azienda gli corrisponderà il noleggjo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il noleggjo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del noleggjo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal Cliente.

9.3 Tariffe di rete

Il Cliente è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di tensione in BT.

9.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5), le perdite di trasformazione sono a carico dell'Azienda e vengono dedotte in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.